

Delibera n. 34/05

MODALITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E AL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2005

Visti:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n.15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
- il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la [direttiva 2001/77/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- il [decreto 19 dicembre 2003](#) del Ministro delle attività produttive in materia di direttive alla società Acquirente Unico Spa (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#) (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la [direttiva 2004/8/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la [legge 23 agosto 2004, n. 239/04](#) (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, [n. 108/97](#) (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, [n. 42](#), come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, [n. 168/03](#), come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- [Testo integrato](#) delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi

- di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 - il [documento di consultazione](#) 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
 - le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
 - a. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
 - b. impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;
- il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:
 - a. da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
 - b. ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c. da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;
- il comma 41 della legge n. 239/04, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;

- l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
- l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91;
- l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 387/03 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità deve definire le modalità di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
- il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/04, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;
- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
- la data di entrata a regime del mercato elettrico verrà fissata con decreto dal Ministro delle attività produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;
- rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della società Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalità delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
- il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;
- il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04;
- le ragioni, espresse nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio - lungo termine in quanto:

- l'Acquirente unico è destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneità, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/04, che integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99;
- il controllo, anche a fini statistici, delle quantità di energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 da parte del GRTN può essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;
- i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/04 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;
- gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:
 - le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantità di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
 - il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;
- prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantità ritirate nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziché dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
- escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, poiché tale prezzo:
 - viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;
 - è soggetto ai rischi e alle imprevedibilità del sistema delle offerte;
 - non è un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilità locale di risorse rinnovabili;
 - introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
- prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, già riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03;

- prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
- prevedere, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04:
 - il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/02;
 - il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/02;
- prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonché la legge n. 239/04, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
- riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;
- orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
- prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;
- prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalità di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 debba:
 - richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03;
 - sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, escluse le centrali ibride;

- prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità;
- prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravii al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato

DELIBERA

[testo articolato](#) modificato e integrato dalle delibere [n. 49/05](#), [n. 64/05](#), [n. 165/05](#), [n. 256/05](#) e [n. 300/05](#)

[allegato A](#) versione modificata con deliberazione [n. 165/05](#) e [n. 256/05](#)

[testo articolato e allegato](#) pubblicati sul sito www.autorita.energia.it in data 28 febbraio 2005 e Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 15-3-2005